

N. 13507/2018 R.G.A.C.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 13507/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 22/12/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-*quinquies*, comma 1, c.p.c.,

**TRA**

██████████ (c.f.: ██████████), elettivamente domiciliata in Cardito ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ ██████████ (c.f.: ██████████), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione

**ATTRICE**

**E**

██████████ (c.f.: ██████████), elettivamente domiciliato in Ottaviano ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ (c.f.: ██████████) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti

**CONVENUTO**

**Oggetto:** Responsabilità professionale.

**Conclusioni:** Come da atti introduttivi e comparse conclusionali



**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 10.12.2018 [REDACTED] nella qualità di ex socio accomandatario della società [REDACTED] s.a.s. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, [REDACTED] sostenendo di aver subito un danno da negligenza professionale in quanto il convenuto, nella qualità di professionista incaricato della tenuta della contabilità della società, aveva indebitamente posto in compensazione a credito nell'anno 2006 a mezzo modelli F24 un credito IVA relativo a periodo di imposta 2005, non indicato nella relativa dichiarazione presentata.

In fatto deduceva di essere stata socia accomandataria (atto di nomina del 22.01.2004) della Società [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED] la quale veniva cancellata in data 09.04.2008; che in data 24.06.2009 veniva notificata una comunicazione di irregolarità emessa dalla Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Casoria (codice atto n. [REDACTED] riguardante il recupero dell'Iva relativo all'anno 2005 riportata a credito nella relativa dichiarazione e portata in compensazione a credito nel corso del 2006 attraverso modelli F24, seguita da iscrizione a ruolo degli importi richiesti a mezzo cartella n. [REDACTED] emessa da Equitalia Polis S.p.A.; che con la predetta comunicazione l'Agenzia delle Entrate provvedeva al recupero dell'IVA posta in compensazione a credito nell'anno 2006 a mezzo modelli F24 e riferita ad un credito IVA relativo al periodo di imposta 2005 non indicato nella dichiarazione presentata; che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Controlli a mezzo dell'atto impositivo n. [REDACTED] notificato in data 25.07.2012, contestava altresì il mancato riconoscimento del credito Iva riferito all'anno di imposta 2006 ed utilizzato in compensazione sui modelli di pagamento unificato F24, nell'anno 2007 ai sensi dell'art. 17 Dlgs 9 luglio 1997 n. 241; che tale accertamento risultava iscritto a ruolo con cartella [REDACTED] emessa da Equitalia Sud S.p.A., non notificata al contribuente; che da un controllo del Modello Unico SP 2007 riferito all'anno d'imposta 2006 della società [REDACTED] s.a.s., destinataria dell'accertamento, la stessa società non risultava aver operato per l'anno di imposta 2006 e nelle dichiarazioni fiscali presentate non emergeva alcuna movimentazione contabile sia attiva che passiva; pertanto, non essendovi credito Iva riportato nell'anno precedente (2005) non vi era alcun credito Iva relativo all'anno 2006 da utilizzare eventualmente in compensazione; che trattavasi di errore di compilazione dei modelli F24 ove si esponeva in compensazione un credito inesistente; che a seguito di estratto ruolo presso Equitalia del 21.05.2014 risultavano le due cartelle esattoriali relative alla





richiesta di pagamento dell'Iva (anni di riferimento 2006 e 2007) oltre interessi e sanzioni per € 20.436,89; che da verifiche effettuate emergeva un errore del dott. [REDACTED] professionista incaricato all'epoca dei fatti a tenere la contabilità, al quale venivano inviati due inviti per bonario componimento che non sortivano alcun esito.

Poiché ai sensi dell'art. 2495 c.c., l'estinzione della società determina il sorgere di un fenomeno successorio in virtù del quale l'obbligazione della società non viene ad estinguersi bensì si trasferisce ai soci e sussistendo la responsabilità solidale ed illimitata del socio ex art. 2291 co. 1 c.c. per i debiti delle società di persone e per i soci accomandatari (art. 2313 c.c.), anche per i debiti tributari, l'attrice deduceva che l'errore del professionista aveva determinato in capo alla medesima un danno ingente, potendo i creditori sociali (nella specie Equitalia) far valere nei confronti dell'ex socio accomandatario il proprio credito. Asseriva perciò il proprio diritto al risarcimento del pregiudizio patito in dipendenza del comportamento doloso o colposo del professionista che aveva prestato assistenza contabile, fiscale e previdenziale per tutto il periodo contestato, come confermato dagli invii telematici delle dichiarazioni Modello Unico del 2005 e del 2006 recanti il codice del professionista.

In merito alla prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale, richiamando la sentenza della Cassazione n. 8703/2016 rappresentava che il termine prescrizione iniziava a decorrere solo dall'insorgenza del danno e in particolare dal momento in cui il danneggiato avesse contezza del danno effettivo e reale sicché nel caso di specie, sebbene la condotta del professionista risalisse agli anni 2005, 2006, 2007, il danneggiato in qualità di socio accomandatario della [REDACTED] s.a.s. aveva avuto contezza del danno solo dall'anno 2009 e 2012 ossia dalla ricezione degli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate rilevando l'invio delle lettere di diffida interruttive della prescrizione.

Tanto premesso, chiedeva :1) *accertare il grave inadempimento del professionista Dott.*

[REDACTED] *per i danni subiti da parte attorea e, per l'effetto,*

*2) condannare parte convenuta a pagare la totale somma di Euro 20.436,89 contestata dall'Agenzia Delle Entrate e iscritta a ruolo;*

*3) condannare, altresì, parte convenuta al risarcimento dei danni, da determinarsi secondo equità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 cc, attesa la mancanza di un parametro certo e oggettivo di valutazione e tenuto conto dei disagi arrecati al ricorrente;*



4) con vittoria di spese, competenze ed onorari, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore della procuratrice antistataria.”

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/04/2019 si costituiva in giudizio [REDACTED] il quale, rilevando di essere stato erroneamente indicato in citazione quale commercialista o intermediario, eccepiva di aver correttamente svolto la propria attività professionale, redigendo le dichiarazioni dei redditi (modelli Unico) per gli anni 2005, 2006, 2007; che i modelli F24 erano stati redatti dal commercialista i quali riportavano somme da pagare, correttamente compilati, e non un saldo pari a zero (in compensazione); che nel periodo di riferimento i modelli di pagamento venivano consegnati materialmente in banca o presso gli uffici postali per il pagamento in contanti o addebito su conto corrente societario e che solo dal 1 ottobre 2014 era stato introdotto dall'art. 11 co. 2 D.L. 66/2014 l'obbligo per i soggetti Iva di utilizzare i servizi telematici e quindi di pagare esclusivamente con F24 telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel caso in cui il modello F24 presentassero determinate caratteristiche.

Contestava inoltre di aver redatto, compilato o sottoscritto il modello F24 per l'anno 2006, in cui era riportato un inesistente credito IVA relativo all'anno di imposta 2005 e per l'anno 2007 in cui era riportato un inesistente credito iva relativo all'anno di imposta 2006, specificando di non aver avuto deleghe al pagamento. Deduceva, pertanto, che alcuna responsabilità professionale gli potesse essere ascritta non avendo potuto vigilare sulla circostanza che l'attrice avesse compilato a suo uso e consumo il modello F24 per non versare allo Stato oneri e contributi che la stessa doveva.

Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree con condanna dell'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

Nel corso del giudizio veniva deferito l'interrogatorio formale al convenuto [REDACTED] [REDACTED] e disposta ed effettuata C.T.U. contabile (depositata in data 15.11.2022).

Preliminarmente va ritenuta la legittimazione attiva dell'attrice quale socia accomandataria della società [REDACTED] s.a.s. svolgente attività di servizi di trasmissione ed elaborazione dati, internet point, servizi di phone center e fonia vocale nazionale ed internazionale presso l'unità locale di Cardito (NA) e l'unità locale di Caserta, società estinta a seguito di cancellazione in data 09.04.2008.

Secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass., sez. 5, 23/11/2016, n. 23916; Cass., sez. 5, 26/06/2015, n. 13259; Cass., sez. 5, 31/01/2017, n. 2444), a seguito cancellazione della società dal registro delle imprese consegue: a) la definitiva





estinzione dell'ente; b) l'insorgenza di una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione qualora non fosse stato ripartito l'intero attivo nella fase liquidatoria; c) la successione, in termini giuridici, per l'operare di un meccanismo di tipo "derivativo-successorio" ex art. 110 c.p.c., degli ex soci nei debiti della società, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, ossia dall'art. 2495 c.c. (v. Sez. 6, 28/09/2016, n. 19142; Cass., Sez. 5, 26/06/2015, n. 13259; Cass., Sez. 5, 31/01/2017, n. 2444).

In particolare, poi, tema di contenzioso tributario, si ritiene che a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegua la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciò anche indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cassazione civile sez. trib., 04/01/2022, n.2)

Si è ritenuto, infatti, che la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentano neppure di escludere l'interesse dell'Agenzia delle Entrate a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti"(Cass. Sent. n. 9094 del 2017),

In tema di legittimazione degli ex soci destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, la questione della limitazione della responsabilità dei soci alle sole somme riscosse in sede di liquidazione, non risulta dirimente nel caso di specie in cui ben possono rilevare ricavi occultati e, dunque, non rilevabili documentalmente, ma che, in ragione della ristrettezza della base societaria, si presumono distribuiti a favore dei soci "essendo palese che l'assenza di evidenza contabile di utili non rendeva necessarie particolari rilevazioni ai fini della legittimazione dei soci, né ai fini dei requisiti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36" (Cass. Sez. 5, 17/12/2020, n. 28955).

Nel merito la domanda di risarcimento avanzata dall'attrice per responsabilità professionale del convenuto è fondata e va accolta nei termini di cui alla presente motivazione.

Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da



propria colpa (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26). In tema di responsabilità professionale, il commercialista è responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e 1176 del Cc, in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario, con il limite di cui al comma 2 dell'articolo 2236 del Cc, ove l'incarico in concreto conferito implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità.

Nel caso di specie l'esistenza del rapporto professionale non è contestato tra le parti e trova riscontro nella documentazione prodotta.

Risulta poi dagli atti prodotti che in data 24/06/2009 perveniva alla società da parte dell'Agenzia delle Entrate una comunicazione di irregolarità con codice atto n. [REDACTED] derivante dal controllo automatizzato del Modello Unico 2007 relativo al periodo d'imposta 2006 effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R.n.600 del 1973 e/o dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972. Gli estremi dell'avviso sono riportati nella cartella esattoriale n. [REDACTED] pervenuta in seguito all'iscrizione a ruolo delle somme indicate nell'avviso automatizzato, notificata in data 03.03.2011. In tale avviso l'Agenzia recuperava l'importo di € 5.790,00, oltre sanzioni ed interessi, per mancata indicazione al rigo VL22 del credito IVA risultante dalla dichiarazione per l'anno 2005 compensato nel modello F24 nel corso dell'anno 2006. In data 25 luglio 2012 alla stessa Società [REDACTED] S.a.s. [REDACTED] veniva notificato da parte della Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Controlli con codice n. [REDACTED] un atto di recupero del credito IVA riferito all' 2006 per l'importo di € 6.524,90, oltre sanzioni ed interessi, utilizzato in compensazione nei modelli F24 nell'anno 2007 poiché considerato inesistente per mancato riscontro nel Modello Unico Società di persone per assenza del quadro RX – Compensazione Rimborsi. Da estratto di ruolo effettuato presso Equitalia sud S.p.A in data 21/05/2014 ed allegato agli atti, tale accertamento risulta poi iscritto a ruolo anno 2013 numero cartella [REDACTED] che non risulta tuttavia essere stata notificata al contribuente.

Nell'accertamento della responsabilità professionale del convenuto e dei conseguenti danni possono essere accolte le risultanze della disposta CTU , correttamente svolta con indagine accurata e coerente con le evenienze evidenziate.

Al consulente di ufficio è stato demandato il compito di verificare, in relazione ai fatti esposti dalla parte attrice in citazione e sulla base alla documentazione prodotta in





giudizio oltre a quella necessaria e reperibile presso l'Agenzia delle Entrate, la presenza di errori tecnici da parte del convenuto dott. [REDACTED] all'epoca consulente della società attrice, con riferimento alle dichiarazioni 2006 (anno di imposta 2005) e 2007 (anno di imposta 2006) e i conseguenti modelli F24, verificando la riconducibilità o meno a responsabilità del professionista dell'indebito evidenziato dall'Agenzia delle Entrate e la quantificazione del danno imputabile alla non corretta condotta del professionista.

Il CTU ha innanzitutto riscontrato che gli importi compensati, sia del credito IVA 2005 che del credito IVA 2006 nei modelli F24 corrispondono appieno agli importi oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Procedendo all'accertamento dell'esistenza del credito IVA 2005, il CTU ha verificato la dichiarazione IVA 2006 - anno d'imposta 2005 presente all'interno del Modello Unico Società di persone 2006 - periodo d'imposta 2005 presentato dal convenuto Dott. [REDACTED] ed ha accertato che nel quadro VL del modello IVA 2006, il quadro in cui avviene la liquidazione annuale dell'IVA, non risulta alcun credito; anzi il rigo VL 38 riporta un'IVA a debito di € 136,00. Dall'esame della dichiarazione dell'anno precedente IVA 2005 relativa all'anno 2004 - all'interno del Modello Unico Società di persone 2005 - anno d'imposta 2004 risultava al rigo VL32 un credito IVA per € 7.877,00, riportato anche nel quadro RX al rigo RX1 del Modello Unico Società di persone; tale credito non era stato riportato nella dichiarazione IVA 2006 - anno d'imposta 2005 al rigo VL26; inoltre, dalla documentazione agli atti, risultavano presentati n.3 modelli F24 in cui era stato compensato il credito IVA 2004 per un importo complessivo di € 436,00 e non di soli € 135,00 come riportato al rigo VL22 della dichiarazione IVA 2006 anno 2005.

Risulta perciò evidente l'errore commesso dal convenuto che non solo ha ommesso di riportare il credito IVA 2004 dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente pari ad € 7.877,00, ma ha anche esposto un importo errato nel rigo VL22, in cui andava indicato l'importo del credito IVA risultante dalla dichiarazione per il 2004 compensato in F24, pari come anzidetto, ad € 436,00 piuttosto che 135,00.

La corretta compilazione del quadro VL della dichiarazione IVA 2006 - anno 2005 con l'indicazione del credito IVA 2004 al rigo VL26 per € 7.877,00 e le compensazioni del credito IVA 2004 effettuate nell'anno 2005 al rigo VL22 per € 436,00 avrebbe determinato un credito IVA 2005 di 7.441,00 da indicare al rigo VL39.



Il CTU ha evidenziato che tale errore ha inciso, di conseguenza, anche sul credito IVA 2006. Infatti, dall'esame del Modello Unico Società di Persone 2007 relativo all'anno 2006, risulta compilato solo il quadro VA della dichiarazione IVA e non il quadro VL in cui dovevano essere riportate le compensazioni del credito IVA 2005 effettuate nel 2006, il credito anno precedente ed il credito residuo. Anche in questo caso è evidente l'errore commesso dal professionista convenuto. Infatti, nella dichiarazione IVA 2007 relativa all'anno 2006, al rigo VL26 andava riportato il credito IVA anno precedente di € 7.441,00 ed al rigo VL22 – credito IVA risultante dalla dichiarazione per il 2005 compensato nel modello F24 - l'importo di € 5.790,00; ciò avrebbe determinato un credito IVA 2006 di € 1.651,00, da indicare al rigo VL39.

La corretta compilazione delle dichiarazioni IVA avrebbe fatto sì che le compensazioni del credito IVA 2005 sarebbero risultate correttamente eseguite in quanto l'importo totale compensato di € 5.790,00 era inferiore al credito disponibile di € 7.441,00; viceversa, le compensazioni del credito IVA 2006 sarebbero risultate correttamente eseguite solo nel limite dell'importo di € 1.651,00 ed incapienti per €. 4.873,00; pertanto, solo quest'ultimo importo sarebbe stato oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate per incapienza del credito IVA 2006 utilizzato in compensazione.

Va ritenuta, pertanto, accertata la presenza di errori tecnici commessi dal professionista nella compilazione delle dichiarazioni IVA 2006 (anno d'imposta 2005) e 2007 (anno d'imposta 2006) e la riconducibilità a responsabilità dello stesso dovuta a mera negligenza degli indebiti avanzati dall'Agenzia delle Entrate, per compensazione di crediti IVA inesistenti in tutto per il 2005 ed in parte per il 2006, con conseguente danno subito da parte attrice.

Con riferimento alla compilazione dei modelli F24 a zero, in cui sono stati utilizzati in compensazione i crediti IVA degli anni 2005 e 2006, non sono riscontrabili responsabilità da parte del professionista convenuto, tenuto conto che non è dimostrato che la compilazione sia avvenuta da parte del medesimo atteso che nel 2006 e 2007, anni in cui sono state effettuate le compensazioni, i modelli F24 a zero venivano presentati direttamente dal contribuente allo sportello bancario e/o postale.

In ogni caso, gli indebiti contestati dall'Agenzia delle Entrate non riguardano l'errata compilazione e/o presentazione dei modelli F24 ma l'utilizzo di crediti IVA inesistenti in quanto non dichiarati nelle rispettive dichiarazioni presentante.





Il danno subito da parte attrice, è stato correttamente quantificato dal CTU nel modo che segue: 1) per mancata indicazione del credito IVA 2005 nella dichiarazione IVA 2006:

€ 8.043,94, corrispondente all'importo addebitato dall'Agenzia delle Entrate nell'avviso automatizzato pervenuto al contribuente ,composto dal credito IVA 2005 compensato e non indicato in dichiarazione pari ad € 5.790,00, sanzione di € 1.737,00 ed interessi di € 516,94;

2) per mancata indicazione del credito IVA 2006 nella dichiarazione 2007: € 2.448,06 corrispondente solo in parte all'importo addebitato dall'Agenzia delle Entrate nell'atto di accertamento, composto dal credito IVA 2006 compensato e non indicato in dichiarazione di € 1.651,00, sanzione di € 495,30 ed interessi per € 301,76.

Nella quantificazione del danno subito, pertanto, non va tenuto conto dell'importo di € 4.873,90, oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 7.167,83, in quanto tale credito è del tutto inesistente e il recupero operato dall'Agenzia delle Entrate sarebbe avvenuto comunque, anche se non ci fosse stato alcun errore da parte del professionista nella compilazione della dichiarazione IVA 2007.

Il danno subito da parte attrice ed imputabile alla non corretta condotta del professionista parte convenuta va complessivamente quantificato, in conformità a quanto accertato dal CTU, in € 10.492,00.

Il fatto che non vi sia prova dell'attuale esborso delle somme richieste dall'Agenzia delle entrate ed imputabili ad errore del professionista non esclude la responsabilità del medesimo né l'obbligazione risarcitoria conseguente alla esposizione debitoria e alla attuale esistenza del debito a carico dell'attrice comunque tenuta al relativo pagamento. Conseguentemente il convenuto [REDACTED] va condannato al pagamento in favore dell'attrice [REDACTED] della somma di € 10.492,00 a titolo di risarcimento del danno per l'accertata responsabilità professionale del convenuto, oltre interessi dalla domanda al saldo .

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.

Le spese per la espletata CTU, come liquidata con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta, soccombente

**P.Q.M.**



Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- accoglie la domanda avanzata dalla parte attrice e per l'effetto condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore dell'attrice [REDACTED] della somma di € 10.492,00 a titolo di risarcimento del danno per l'accertata responsabilità professionale del convenuto, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in € 279,00 per spese e € 4.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'Avv. [REDACTED] antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di [REDACTED]

Così deciso in Aversa, 11.4.2023

IL GIUDICE

*dott. Maria Grazia Savastano*

